

GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

9 AGOSTO 1966

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

9° ANNO N. 147

SOMMARIO

COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

66/30/Euratom:

Decisione del Consiglio, del 28 luglio 1966, concernente la costituzione dell'impresa comune « Kernkraftwerk Obrigheim GmbH » 2681/66

66/31/Euratom:

Decisione del Consiglio, del 28 luglio 1966, concernente l'approvazione di una modificazione dello statuto dell'impresa comune « Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes (SENA) » 2686/66

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

66/117

Regolamento n. ~~66/116~~ CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus 2688/66

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

66/461/CEE:

Decisione della Commissione, del 20 luglio 1966, che modifica nuovamente le decisioni prese in applicazione della decisione del Consiglio del 4 aprile 1962, che autorizza alcuni Stati membri a riscuotere tasse di compensazione sulle importazioni di alcuni prodotti incorporanti zucchero da altri Stati membri 2692/66

RACCOMANDAZIONI E PARERI

66/462/CEE:

Raccomandazione della Commissione agli Stati membri, del 20 luglio 1966, relativa alle condizioni di indennizzabilità delle vittime di malattie professionali 2696/66

COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 1966

concernente la costituzione dell'impresa comune « Kernkraftwerk Obrigheim GmbH »

(66/30; Euratom)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, e in particolare gli articoli 1 e 49,

Visto il parere della Commissione,

Vista la proposta della Commissione,

Vista la relazione della Commissione,

Considerando che la « Kernkraftwerk Obrigheim GmbH » ha per oggetto di costruire, sistemare e gestire una centrale nucleare della potenza di circa 280 MWe a Obrigheim sul Neckar, Landkreis Mosbach, Regierungsbezirk Nordbaden, Land di Baden-Württemberg, Repubblica federale di Germania ;

Considerando che, per poter realizzare tale obiettivo, la « Kernkraftwerk Obrigheim GmbH » ha chiesto di essere costituita in impresa comune ;

Considerando che lo statuto della « Kernkraftwerk Obrigheim GmbH » è compatibile con le dispo-

sizioni del Trattato relative alle imprese comuni e che, in particolare, l'articolo 16 di detto statuto dispone che in caso di costituzione in impresa comune la « Kernkraftwerk Obrigheim GmbH » sarà soggetta alle disposizioni del Trattato, ai provvedimenti adottati per l'applicazione dello stesso e in particolare alle disposizioni della presente decisione ;

Considerando che la Comunità ha il compito di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi ;

Considerando che, nonostante i rischi economici che un'impresa del genere comporta nell'attuale situazione, è opportuno iniziare sin da ora la costruzione di grandi centrali nucleari che tengano conto di tutti i progressi già realizzati ;

Considerando che, nella fase attuale di applicazione delle tecniche nucleari alla produzione di energia, il progetto elaborato dalla « Kernkraftwerk Obrigheim GmbH » è di fondamentale importanza per lo sviluppo dell'industria nucleare nella Comunità,

DECIDE:*Articolo 3**Articolo 1*

La « Kernkraftwerk Obrigheim GmbH » è costituita in impresa comune ai sensi del Trattato per la durata di 25 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione.

La « Kernkraftwerk Obrigheim GmbH » ha per scopo di costruire, sistemare e gestire una centrale nucleare della potenza di circa 280 MWe a Obrigheim sul Neckar, Land di Baden-Württemberg, Repubblica federale di Germania.

Articolo 2

Lo statuto della « Kernkraftwerk Obrigheim GmbH », allegato alla presente decisione, è approvato. Lo scioglimento di cui all'articolo 14 di detto statuto, come ogni cessione di quote sociali o di frazioni di una quota sociale a non associati, può tuttavia essere effettuato solo previa approvazione del Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, conformemente all'articolo 47 del Trattato. Questa clausola relativa all'approvazione figurerà nello statuto dell'impresa comune.

Qualora i vantaggi accordati alla « Kernkraftwerk Obrigheim GmbH » con decisione speciale del Consiglio ai sensi dell'articolo 48 del Trattato vengano totalmente revocati prima della scadenza del termine indicato nell'articolo 1, il Consiglio revocherà contemporaneamente alla « Kernkraftwerk Obrigheim GmbH » la qualità d'impresa comune, con una decisione che dovrà essere pubblicata.

Articolo 4

La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Essa entrerà in vigore il giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. A. POSTHUMUS

ALLEGATO**STATUTO****della Kernkraftwerk Obrigheim GmbH (KWO)***Articolo 1***Denominazione sociale e sede**

Le sottoelencate imprese di distribuzione d'energia :

- a) Energie-Versorgung Schwaben Aktiengesellschaft, Stuttgart,
- b) Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe,
- c) Technische Werke der Stadt Stuttgart Aktiengesellschaft, Stuttgart,
- d) Neckarwerke Elektrizitätsversorgungs-Aktiengesellschaft, Eßlingen/Neckar,
- e) Stadt Karlsruhe, Stadtwerke, Karlsruhe,
- f) Kraftübertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden/Baden,

- g) Stadt Ulm/Donau, Stadtwerke, Ulm/Donau,
- h) Württembergisches Portland-Cement-Werk zu Lauffen am Neckar, Heilbronn/Neckar,
- i) Stadt Heidenheim/Brenz, Stadtwerke, Heidenheim/Brenz,
- k) Alb Elektrizitätswerk Geislingen/Steige eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht, Geislingen/Steige,
- l) C. Klingler Erben Elektrizitätswerk Nagold, Nagold,
- m) Elektrizitätswerk Braunsbach eingetragene Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht, Obersteinacht, Kreis Schwäbisch-Hall,
- n) Elektrizitätswerk Vaihingen/Enz A. Hensenthaler & Co., Vaihingen/Enz,

hanno costituito una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale :

**Kernkraftwerk Baden-Württemberg
Planungsgesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Oggetto della società era di far eseguire lo studio per la costruzione di progetti di una centrale nucleare, di esaminare tali progetti, di elaborare i risultati ottenuti e di trovare un terreno adatto.

La società proseguirà la sua attività sotto la denominazione sociale :

Kernkraftwerk Obrigheim
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

La sede della società è Obrigheim am Neckar.

Articolo 2

Oggetto della società

Oggetto dell'impresa è la costruzione e l'esercizio di una centrale nucleare a Obrigheim, l'espletamento delle relative operazioni e la cessione ai soci dell'energia generata dalla centrale.

Articolo 3

Capitale sociale e conferimenti

Il capitale della società è di 25.000.000 DM — venticinque milioni di Deutsche Mark —.

Il capitale sociale è costituito dai conferimenti, così ripartiti :

Soci	Quota sociale sottoscritta al momento della costituzione della società	Conferimento sottoscritto all'atto dell'aumento di capitale intervenuto il 24. 2. 65	Totale
	DM	DM	DM
a) Energie-Versorgung Schwaben A.G.	420.000	8.330.000	8.750.000
b) Badenwerk A.G.	420.000	6.580.000	7.000.000
c) Techn. Werke der Stadt Stuttgart A.G.	210.000	3.290.000	3.500.000
d) Neckarwerke Elektrizitätsversorgungs A.G.	150.000	2.350.000	2.500.000
e) Stadt Karlsruhe, Stadtwerke	75.000	1.175.000	1.250.000
f) Kraftübertragungswerke Rheinfelden	150.000	600.000	750.000
g) Stadt Ulm/Donau, Stadtwerke	33.000	517.000	550.000
h) Württ. Portland-Cement-Werk	25.000	400.000	425.000
i) Stadt Heidenheim/Brenz, Stadtwerke	6.000	94.000	100.000
k) Alb Elektrizitätswerk Geislingen/Steige GmbH	6.000	69.000	75.000
l) C. Klinglers Erben Elektrizitätswerk, Nagold	3.000	47.000	50.000
m) Elektrizitätswerk Braunsbach eGmuH	1.000	24.000	25.000
n) Elektrizitätswerk Vaihingen/Enz A. Hessenthaler & Co.	1.000	24.000	25.000
	1.500.000	23.500.000	25.000.000

Articolo 4

Cessione di quote sociali

1. Per la durata del contratto con la Repubblica federale di Germania sulla partecipazione ai rischi (Bundesvertrag), la cessione di quote sociali o di loro parti deve essere approvata dalla Repubblica federale di Germania.

2. La cessione a non soci di quote sociali o di loro parti è subordinata all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, fatto salvo l'articolo 17 della Legge sulle società a responsabilità limitata (paragrafo 17 GmbH-Gesetz). La cessione a soci di quote sociali o di loro parti deve essere segnalata preventivamente all'Assemblea dei soci.

3. Prima di procedere ad una cessione a non soci, il socio cedente è tenuto ad offrire la sua quota

indistintamente agli altri soci al valore nominale maggiorato di una partecipazione proporzionale alle riserve e ridotto di una partecipazione proporzionale alle eventuali perdite. Gli altri soci godono dell'opzione di acquisto nell'ordine dell'entità delle loro partecipazioni, nel senso che prevale quella del socio con la maggiore partecipazione.

Articolo 5

Fornitura di energia elettrica e copertura delle spese

1. La società s'impegna a mettere a disposizione dei soci, in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, l'energia elettrica (potenza e lavoro) producibile.

I soci si impegnano ad acquistare questa energia elettrica.

2. Durante la validità del « Bundesvertrag » i soci pagano le loro quote di energia elettrica conformemente alle disposizioni di detto « Bundesvertrag »; al suo termine essi sostengono le spese annuali effettive, senza remunerazione del capitale proprio, in proporzione alla loro quota di partecipazione al capitale sociale.

Articolo 5 a

Obblighi derivanti ai soci del « Bundesvertrag »

1. I soci sono tenuti nei confronti della società a conformarsi in tutti i punti alle disposizioni del « Bundesvertrag » concluso tra la Repubblica federale di Germania da una parte ed i soci dall'altra.

2. Se un socio non adempie ad un'obbligazione essenziale derivantegli dal « Bundesvertrag » (paragrafo 17, comma 12) o se, in conseguenza di un suo atto od omissione, vengano meno le condizioni di attuazione del contratto (paragrafo 17, comma 3, egli sarà tenuto a risarcire alla società ed a ciascuno dei soci i danni da lui causati con tale atto od omissione. Egli può inoltre essere escluso dalla società per decisione dell'Assemblea dei soci.

3. Ogni socio escluso ha diritto ad un indennizzo il cui ammontare e la cui scadenza sono fissati secondo le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3. Gli altri soci hanno un diritto d'opzione sulle quote del socio escluso, nell'ordine di priorità stabilito dall'articolo 4 paragrafo 3, verso pagamento dell'indennizzo fissato. Qualora nessun socio si dichiarò disposto a rilevare dette quote, queste ultime saranno ammortizzate.

4. Nella misura in cui le disposizioni precedenti riguardano i diritti acquisiti dal socio in virtù del suo primo conferimento, egli accetta, a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, della legge sulle società a responsabilità limitata (paragrafo 34, Abs. 2 GmbH-Gesetz), le conseguenze che ne derivano.

5. Qualora l'Assemblea dei soci decida a maggioranza di tre quarti di recedere dal « Bundesvertrag », i soci sono obbligati nei confronti della società e degli altri soci a fare la dichiarazione comune prevista dal paragrafo 16 del « Bundesvertrag » in caso di recesso.

Articolo 6

Organi

La società ha tre organi :

- 1) gli amministratori,
- 2) l'Assemblea dei soci,
- 3) il Comitato permanente.

Articolo 7

Amministratori

1. La società ha uno o due amministratori, che vengono nominati dall'Assemblea dei soci. Il mandato dura al massimo cinque anni ed è rinnovabile.

2. La società viene legalmente rappresentata da due amministratori oppure, congiuntamente, da un amministratore e da un procuratore.

Articolo 8

Amministrazione della società

Nell'amministrare la società gli amministratori agiscono in conformità della legge, dello statuto e del regolamento interno adottato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 9

Competenza dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci decide, salvo nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, sull'approvazione dei seguenti atti, che gli amministratori non possono compiere senza l'approvazione dell'assemblea dei soci :

1. negozi giuridici per importi superiori a 100.000 DM ;
2. disposizioni fondamentali in materia di stipendi e salari ;
3. altri compiti essenziali della società ;
4. collaborazione con imprese o con enti pubblici nazionali o stranieri quando essa concerne interessi fondamentali della società.

L'Assemblea dei soci adotta i regolamenti interni per gli amministratori e il Comitato permanente (articolo 11) e nomina il revisore dei conti.

Articolo 10

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci si riunisce annualmente entro i primi sei mesi dell'esercizio in corso per deliberare sul bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.

2. L'Assemblea dei soci si riunisce altresì se gli amministratori o il Comitato permanente lo riten-

gono necessario, oppure su richiesta scritta dei soci detentori di quote sociali complessivamente pari ad almeno un decimo del capitale, i quali sono tenuti ad indicare motivo e scopo della convocazione.

3. L'Assemblea dei soci è convocata dagli amministratori con preavviso di due settimane a mezzo lettera raccomandata con l'indicazione dell'ordine del giorno. Ogni socio può proporre entro quattro giorni ulteriori argomenti, chiedendo che l'Assemblea li discuta e decida in merito.

4. Ogni frazione unitaria di quota sociale di 1.000 DM dà diritto ad un voto in seno all'Assemblea dei soci.

5. L'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci citati all'articolo 1 da a) a f) e quando gli intervenuti rappresentano almeno la metà dei voti.

Se l'Assemblea dei soci non è regolarmente costituita, deve essere nuovamente convocata, per un dato giorno della terza settimana successiva con lo stesso ordine del giorno. In tal caso essa è considerata regolarmente costituita a prescindere dal numero dei soci presenti e dal numero dei voti rappresentati, purchè ciò sia stato reso noto nella convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci vengono prese a maggioranza semplice, salvo che la legge non richieda una maggioranza più elevata.

6. La presidenza dell'Assemblea dei soci è esercitata dal presidente del Comitato permanente e, in caso di impedimento, dal suo sostituto. Se anche quest'ultimo è impedito, viene eletto un presidente per l'Assemblea dei soci di cui si tratta, sotto la presidenza del più anziano fra i rappresentanti dei soci presenti.

Il presidente stabilisce le modalità di votazione.

7. I soci possono farsi rappresentare da dirigenti delle loro imprese per mezzo di procura scritta; possono inoltre conferire la rappresentanza ad altro socio o suo delegato.

8. Dell'Assemblea dei soci va redatto processo verbale, che deve essere firmato del presidente e dal segretario. Il segretario viene designato dagli amministratori d'accordo con il presidente dell'Assemblea.

Articolo 11

Comitato permanente

1. L'Assemblea dei soci designa un Comitato permanente per il controllo della gestione degli affari, al quale non si applicano le disposizioni della legge sulle società per azioni che riguardano il collegio dei sindaci. Il Comitato permanente è competente per la nomina e la revoca di procuratori e di mandatari e per l'assunzione e il licenziamento di collaboratori con stipendio mensile superiore a 2.500 DM, come pure per la concessione di stipendi mensili superiori a 2.500 DM. L'Assemblea dei soci ha facoltà di delegare totalmente o in parte i poteri di sua competenza di cui all'articolo 9, punti da 1 a 4, al Comitato permanente.

In seno a questo Comitato, ogni socio titolare di una quota sociale corrispondente ad almeno il 3 % del capitale sociale è rappresentato da un membro effettivo; fatta salva questa disposizione, i soci di cui all'articolo 1, da g) a n) dispongono di un seggio

in comune. Il socio ha facoltà di designare un membro supplente in rappresentanza di un membro effettivo.

La designazione e la revoca di membri effettivi o supplenti devono essere notificate all'amministrazione per iscritto.

2. La cerchia dei membri effettivi e dei supplenti è limitata a persone che svolgono presso i soci attività direttive.

3. Nell'espletamento del proprio mandato il Comitato permanente si conforma al regolamento adottato dall'Assemblea dei soci.

4. Il Comitato permanente è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei membri e quando questi rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Per il resto si applica per analogia l'articolo 10, paragrafo 5.

Le decisioni del Comitato permanente vengono prese a maggioranza semplice. Il diritto di voto dei membri del Comitato permanente è proporzionale alle quote sociali dei soci da essi rappresentati. Il Comitato permanente ha facoltà di deliberare anche per iscritto o telegraficamente, se così dispone il presidente e sempre che nessun socio vi si opponga senza indugio.

5. I membri ordinari e supplenti percepiscono gettoni di presenza nella misura fissata dall'Assemblea dei soci.

Articolo 12

Esercizio

L'esercizio della società coincide con l'anno solare.

Articolo 13

Durata della società e recesso del socio

1. La società è costituita a tempo indeterminato.

2. Successivamente alla scadenza del « Bundesvertrag », un socio può recedere dalla società mediante preavviso biennale, con effetto dalla fine dell'esercizio. Il recesso è ammesso soltanto se il socio che intende recedere ha offerto la propria quota sociale agli altri soci alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e se entro un anno dall'offerta nessuno dei consoci è disposto ad acquistarla e se inoltre non è esigibile che gli altri soci si assumano l'obbligo di acquistare la corrente incombente al socio. Il recesso rimane ammissibile anche in caso di inesigibilità qualora il socio che recede metta gratuitamente a disposizione la sua quota sociale.

3. Se un socio notifica il recesso le sue quote sociali vengono ammortizzate.

Il socio recedente ottiene come indennizzo — a prescindere dal caso contemplato dal paragrafo 2, ultimo inciso — il valore corrente della sua quota sociale, che non può andare oltre il suo valore nominale maggiorato della corrispondente aliquota delle riserve. Nello stabilire il valore corrente della quota sociale sono da considerare, oltre al valore reale, l'obbligo di acquisto di corrente e il pagamento delle spese annuali.

La scadenza dell'indennità va determinata in modo da non pregiudicare la liquidità della società e da non provocare un aumento dei prezzi della corrente praticati dalla società.

Articolo 14

Scioglimento della società

1. La società può esser sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei soci non prima del 31 dicembre 1985.

Finché sussistano obbligazioni per più del 20 % del capitale sociale, lo scioglimento può esser deciso solo con la maggioranza dei tre quarti.

2. Se per decisione dell'Assemblea dei soci la società viene sciolta, va offerta ai soci che hanno votato contro lo scioglimento, nell'ambito della procedura di liquidazione, la cessione degli impianti della società. L'esercizio di tale diritto di rilevare gli impianti non deve avere per effetto che l'ammontare prodotto dalla liquidazione sia inferiore a quello che risulterebbe da una vendita per licitazione privata.

Articolo 15

Comunicazioni

Le comunicazioni di legge devono essere pubblicate nel « Bundesanzeiger ».

Articolo 16

Impresa comune

1. Qualora la società venga costituita in impresa comune a norma del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, essa sarà

soggetta, per tutto il periodo in cui svolgerà la sua attività quale impresa comune, alle disposizioni del detto Trattato concernenti le imprese comuni e alle decisioni del Consiglio dei ministri della Comunità Europea dell'Energia Atomica che la costituiscono in impresa comune e le attribuiscono alcuni dei vantaggi enumerati nell'allegato III del Trattato. In particolare :

a) le modificazioni dello statuto potranno entrare in vigore soltanto previa approvazione del Consiglio dei ministri, conformemente all'articolo 50 del Trattato ;

b) conformemente all'articolo 171, paragrafo 3, del Trattato, i conti profitti e perdite e i bilanci della società di ciascun esercizio trascorso saranno trasmessi, entro un mese dalla loro approvazione da parte dell'Assemblea dei soci, alla Commissione dell'Euratom, che li inoltrerà al Consiglio dei ministri ed al Parlamento Europeo. Le previsioni delle entrate e delle uscite saranno comunicate con la stessa procedura, al più tardi un mese prima dell'inizio di ogni esercizio.

2. Salve le precedenti disposizioni, la società è soggetta alla legislazione tedesca ed in particolare alla legge sulle società a responsabilità limitata del 20 aprile 1892.

Articolo 17

Disposizioni finali

1. Qualora una delle disposizioni dello statuto fosse in contrasto con le disposizioni di legge, i soci convengono di lasciare ciononostante in vigore le altre parti dello statuto e di sostituire le disposizioni inefficaci con altre che conseguano possibilmente il medesimo effetto.

2. In caso di controversia circa il contenuto e gli effetti dello statuto, si tenterà di raggiungere una composizione amichevole. Foro competente è Stoccarda.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 1966

concernente l'approvazione di una modificazione dello statuto dell'impresa comune « Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes (S.E.N.A.) »

(66/31/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, e in particolare gli articoli 50 e 47,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, con decisione in data 9 settembre 1961 ⁽¹⁾, il Consiglio ha costituito in impresa comune la « Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes (S.E.N.A.) » ;

⁽¹⁾ GU n. 65 del 9. 10. 1961, pag. 1173/61.

Considerando che, nella riunione del 15 settembre 1961, l'assemblea generale straordinaria dell'impresa comune decise di aumentare il capitale sociale;

Considerando che tale aumento del capitale sociale era conforme all'evoluzione prevista e ai principi di una sana gestione finanziaria dell'impresa comune ;

Considerando che, con lettera del 31 gennaio 1966, l'impresa ha chiesto che la Commissione introduca presso il Consiglio la necessaria procedura per far approvare la modificazione dello statuto ;

Considerando che, per evitare una notevole incertezza giuridica, è necessario che la decisione abbia effetto retroattivo, poiché altrimenti le azioni emesse ne sarebbero invalidate e i bilanci dell'impresa comune al 31 dicembre 1962, 31 dicembre 1963, 31 dicembre 1964 e 31 dicembre 1965 si troverebbero ad essere inesatti e dovrebbero essere modificati,

DECIDE :

Articolo 1

La modificazione dell'articolo 7 dello statuto della « Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes (S.E.N.A.) », allegata alla presente decisione, è approvata.

Articolo 2

La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Essa entrerà in vigore alla data della pubblicazione, con effetto retroattivo dal 13 luglio 1962.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. A. POSTHUMUS

ALLEGATO

Modificazione dello statuto dell'impresa comune « Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes (S.E.N.A.) »

L'articolo 7 dello statuto dell'impresa comune « Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes (S.E.N.A.) » è modificato come segue :

« Articolo 7 — Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in 80.000.000 di franchi francesi, suddiviso in 800.000 azioni da 100 franchi francesi ciascuna, di cui 400.000 azioni della categoria « A » e 400.000 azioni della categoria « B ».

Esso potrà essere aumentato o ridotto alle condizioni qui appresso stabilite.

In applicazione delle disposizioni dell'ordinanza n. 58-1137 del 28 novembre 1958, le azioni della categoria « A » possono appartenere soltanto all'« Electricité de France, service national ». Le azioni della categoria « B » possono appartenere soltanto a cittadini, persone fisiche o giuridiche, di paesi esteri firmatari del Trattato dell'Euratom ».

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 117/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 1966

relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 75,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo ⁽¹⁾,

Visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

Considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti rende necessaria l'adozione di norme comuni applicabili ai trasporti internazionali su strada di persone ;

Considerando che tali norme possono essere stabilite solo sulla base di definizioni uniformi per le diverse categorie di trasporti di viaggiatori ;

Considerando che è necessario un certo periodo di tempo per effettuare i lavori atti a facilitare l'adozione e l'applicazione delle norme comuni per i servizi regolari e per i servizi a navetta ; che appare comunque necessario fissare nel quadro del presente regolamento un termine entro il quale tali norme devono essere stabilite ;

Considerando che l'applicazione di norme comuni relative ai servizi occasionali non può creare difficoltà per questa categoria di trasporti ; che l'applicazione immediata di misure di liberalizzazione relative ai circuiti a porte chiuse e ai servizi occasionali con viaggio d'andata a veicolo carico e viaggio di ritorno a veicolo vuoto non solleva difficoltà ; che parimenti per certi servizi occasionali con viaggio d'andata a veicolo vuoto e viaggio di ritorno a veicolo pieno possono essere applicate senza difficoltà, a data ravvicinata, misure di liberalizzazione ;

Considerando che la liberalizzazione di determinati trasporti effettuati dalle imprese per i propri dipendenti non sembra creare difficoltà sul mercato dei trasporti ; che è pertanto possibile rendere meno rigorose le norme ad essi applicabili, sostituendo al regime d'autorizzazione un regime di attestazione corredato da determinate condizioni ;

Considerando che, una volta stabilite le norme comuni sui servizi regolari e sui servizi a navetta, sarà possibile adottare norme comuni intese ad estendere le misure previste dal presente regolamento ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori con partenza o destinazione nel territorio di un paese terzo ;

Considerando che, per facilitare la circolazione tra gli Stati membri della Comunità, è opportuno semplificare le formalità di controllo relative ai servizi occasionali e armonizzare le procedure amministrative ; che a tal fine appare utile istituire un

⁽¹⁾ GU n. 62 del 12. 4. 1965, pag. 905/65.

⁽²⁾ GU n. 63 del 13. 4. 1965, pag. 956/65.

unico documento di controllo destinato a sostituire i documenti esistenti,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO :**

SEZIONE I

Definizione e campo di applicazione

Articolo 1

1. Sono servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di persone effettuato con una frequenza e su di un itinerario determinati e che possono prendere e deporre persone alle fermate preventivamente stabilite.

2. Un regolamento di esercizio o atti equivalenti, approvati dalle competenti autorità pubbliche degli Stati membri e pubblicati dal vettore prima della loro applicazione, stabiliscono le condizioni di trasporto e, in particolare, la frequenza, gli orari, le tariffe e l'obbligo di trasportare, quando tali condizioni non siano già state fissate con legge o con regolamento.

3. Chiunque sia l'organizzatore dei trasporti, sono considerati altresì servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di determinate categorie di persone ad esclusione di altri viaggiatori, purchè tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate al paragrafo 1. Tali servizi — in particolare quelli che assicurano il trasporto di lavoratori sul luogo di lavoro e da questo verso il loro domicilio ed il trasporto di studenti agli istituti di istruzione e da questi verso il loro domicilio — sono denominati « servizi regolari specializzati ».

Il fatto che l'organizzazione del trasporto sia adeguata alle necessità variabili degli interessati non modifica il carattere regolare dei servizi.

Articolo 2

1. I servizi a navetta sono organizzati per trasportare persone, preliminarmente riunite in gruppi, dallo stesso luogo di partenza allo stesso luogo di destinazione con viaggi di andata e ritorno ripetuti. Ogni gruppo, composto dai viaggiatori che hanno compiuto insieme il viaggio di andata, è ricondotto con un viaggio successivo al luogo di partenza.

Per luogo di partenza e luogo di destinazione s'intendono le località di partenza e di destinazione, nonché i relativi dintorni.

2. È fatto divieto di prendere o deporre viaggiatori lungo il percorso.

3. Il primo viaggio di ritorno e l'ultimo viaggio di andata della serie delle navette sono effettuati a vuoto.

4. Saranno definite conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 :

— le condizioni alle quali taluni viaggiatori possono essere autorizzati, in deroga al paragrafo 1, ad effettuare il viaggio di ritorno con un altro gruppo ;

— le condizioni alle quali possono essere accordate deroghe alle disposizioni del paragrafo 2 ;

— le condizioni alle quali possono essere accordate deroghe alle disposizioni del paragrafo 3 ;

— le autorità competenti ad autorizzare le deroghe di cui sopra.

Articolo 3

1. Sono servizi occasionali quelli che non rispondono né alla definizione di servizio regolare di cui all'articolo 1, né alla definizione di servizio a navetta di cui all'articolo 2. Essi comprendono :

a) i circuiti a porte chiuse, cioè i servizi effettuati mediante lo stesso veicolo che trasporta lungo tutto il percorso lo stesso gruppo di viaggiatori e lo riconduce al luogo di partenza ;

b) i servizi nei quali il viaggio di andata è effettuato a veicolo carico e il viaggio di ritorno a veicolo vuoto ;

c) tutti gli altri servizi.

2. Salvo eccezioni autorizzate dalle competenti autorità dello Stato membro interessato, i servizi occasionali non possono prendere né deporre viaggiatori lungo il percorso. Possono essere effettuati con una certa frequenza, senza perdere per questo il carattere di servizio occasionale.

Articolo 4

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili ai trasporti internazionali su strada di persone effettuati :

— in partenza dal territorio di uno Stato membro e a destinazione del territorio dello stesso o di altro Stato membro,

— a mezzo di veicoli immatricolati in uno Stato membro e che, in base al tipo di costruzione e di attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone — conducente compreso — e sono destinati a tale fine.

2. La Comunità intraprenderà con i paesi terzi i negoziati che risultino necessari per l'applicazione del presente regolamento.

3. Quando saranno state stabilite le norme comuni previste dagli articoli 7 e 8, il Consiglio provvederà al più presto e stabilire, su proposta della Commissione, le norme comuni necessarie per consentire l'estensione dell'applicazione del presente regolamento ai trasporti internazionali su strada di persone con partenza o destinazione nei paesi terzi.

SEZIONE II

Norme comuni

Articolo 5

1. A decorrere dal 1° gennaio 1967, i servizi occasionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), sono esentati da qualsiasi autorizzazione di trasporto da parte degli Stati membri diversi dallo Stato in cui il veicolo è immatricolato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1969, sono esentati da qualsiasi autorizzazione di trasporto da parte degli Stati membri diversi dallo Stato in cui il veicolo è immatricolato, i servizi occasionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), a condizione che:

— il viaggio di andata sia effettuato a veicolo vuoto e tutti i viaggiatori siano rilevati nello stesso luogo, e che

— i viaggiatori:

a) siano raggruppati in base a contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel paese in cui sono rilevati, o

b) siano stati condotti precedentemente, dal medesimo vettore, alle condizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nel paese in cui sono nuovamente rilevati e siano trasportati fuori da tale paese, o

c) siano stati invitati a recarsi in un altro Stato membro e le spese di trasporto siano a carico di chi

ha fatto l'invito. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo, che non sia stato costituito unicamente per quel viaggio.

3. Gli Stati membri possono sottoporre ad autorizzazione di trasporto i servizi occasionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), qualora non siano soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili qualora le regolamentazioni in vigore nell'ambito degli accordi bilaterali e multilaterali tra gli Stati membri prevedano un trattamento più liberale.

Articolo 6

1. A decorrere dal 1° gennaio 1967, i trasporti su strada effettuati da un'impresa per i propri lavoratori sono esonerati da qualsiasi regime di autorizzazione e sono sottoposti a un regime di attestazione qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) i trasporti devono essere effettuati con veicoli che siano di proprietà dell'impresa o siano stati da essa acquistati a rate e che siano condotti da dipendenti della medesima;

b) i trasporti devono servire:

— a condurre i lavoratori al luogo di lavoro e ricondurli verso il loro domicilio,

— ad assicurare il trasferimento di lavoratori tra diversi luoghi di lavoro della stessa impresa.

2. Le attestazioni previste al paragrafo 1 sono rilasciate dall'autorità competente dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato e sono valide sull'intero percorso, compreso il tratto in transito. Le attestazioni devono essere conformi ad un modello che sarà fissato dalla Commissione mediante regolamento, previa consultazione degli Stati membri.

Articolo 7

Anteriormente al 1° gennaio 1968, il Consiglio, in conformità delle condizioni previste dall'articolo 75 del Trattato, stabilirà norme comuni per i servizi regolari.

Articolo 8

Anteriormente al 1° gennaio 1968, il Consiglio, in conformità delle disposizioni dell'articolo 75 del Trattato, stabilirà norme comuni per i servizi a navetta.

SEZIONE III

Controllo e sanzioni*Articolo 9*

1. I vettori che effettuano servizi occasionali ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, devono presentare, a qualunque richiesta degli agenti incaricati del controllo, un documento di controllo rilasciato dalle competenti autorità dello Stato in cui il veicolo è immatricolato o dall'ente abilitato a tal fine. Tale documento, intestato a nome del vettore, deve essere compilato da quest'ultimo per ciascun viaggio.

La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, stabilisce il modello del documento di controllo e le modalità della sua utilizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, il documento di controllo deve sostituire i documenti di controllo già esistenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1966.

Articolo 10

Gli Stati membri adottano tempestivamente, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie all'esecuzione del presente regolamento.

Tali disposizioni concerneranno, tra l'altro, l'organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo, nonché le sanzioni applicabili in caso di infrazione.

SEZIONE IV

Disposizioni finali*Articolo 11*

L'articolo 5 del presente regolamento non modifica le condizioni alle quali ogni Stato membro subordina l'ammissione dei propri cittadini alle attività previste dall'articolo stesso.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. A. POSTHUMUS

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1966

che modifica nuovamente le decisioni prese in applicazione della decisione del Consiglio del 4 aprile 1962, che autorizza alcuni Stati membri a riscuotere tasse di compensazione sulle importazioni di alcuni prodotti incorporanti zucchero da altri Stati membri

(66/461/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ;

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 ⁽¹⁾ fondata in particolare sull'articolo 235 del Trattato, relativa alla riscossione di una tassa di compensazione su alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, prorogata ultimamente con decisione del 26 ottobre 1965 ⁽²⁾, prorogata ultimamente con decisione del 28 giugno 1966 ⁽³⁾,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 ⁽⁴⁾ che stabilisce l'elenco delle merci alle quali può essere applicata la summenzionata decisione ;

Vista la decisione della Commissione del 7 febbraio 1966 ⁽⁵⁾ che autorizza la riscossione di tasse di compensazione sulle importazioni nella Repubblica

federale di Germania, di biscotti e cialde in provenienza dagli altri Stati membri, modificata con decisione del 2 marzo 1966 ⁽⁶⁾ e prorogata con decisione del 28 giugno 1966 ⁽⁷⁾,

Vista la decisione della Commissione del 21 dicembre 1964 ⁽⁸⁾, che autorizza la riscossione di una tassa di compensazione sulle importazioni, nella Repubblica federale di Germania, di caramelle tenere, di caramelle dure, di confetti e di pasta per fondente in provenienza dagli altri Stati membri, modificata ultimamente con decisione del 2 marzo 1966 ⁽⁹⁾, e prorogata ultimamente con decisione del 28 giugno 1966 ⁽⁷⁾,

Vista la decisione della Commissione del 6 novembre 1964 ⁽¹⁰⁾ che autorizza la riscossione di tasse di compensazione sulle importazioni, nella Repubblica francese, di prodotti a base di zucchero senza cacao, non contenenti sostanze alcoliche, in provenienza dagli altri Stati membri, modificata ultimamente con decisione del 2 marzo 1966 ⁽¹¹⁾ e prorogata ultimamente con decisione del 28 giugno 1966 ⁽⁷⁾

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 999/62.

⁽²⁾ GU n. 179 del 27. 10. 1965, pag. 2801/65.

⁽³⁾ GU n. 117 del 29. 6. 1966, pag. 2166/66.

⁽⁴⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 1000/62.

⁽⁵⁾ GU n. 39 del 4. 3. 1966, pag. 541/66.

⁽⁶⁾ GU n. 58 del 29. 3. 1966, pag. 847/66.

⁽⁷⁾ GU n. 122 del 7. 7. 1966, pag. 2264/66.

⁽⁸⁾ GU n. 7 del 22. 1. 1965, pag. 65/65.

⁽⁹⁾ GU n. 58 del 29. 3. 1966, pag. 849/66.

⁽¹⁰⁾ GU n. 206 dell'11. 12. 1964, pag. 3524/64.

⁽¹¹⁾ GU n. 58 del 29. 3. 1966, pag. 852/66.

Vista la decisione del 6 novembre 1964 ⁽¹⁾, che autorizza la riscossione di tasse di compensazione sulle importazioni, nella Repubblica francese, di cioccolato e di dolci e preparazioni con cacao e cioccolato, senza liquori alcolici, dagli altri Stati membri, modificata ultimamente con decisione del 2 marzo 1966 ⁽²⁾ e prorogata ultimamente con decisione del 28 giugno 1966 ⁽³⁾,

Vista la decisione del 19 aprile 1966 ⁽⁴⁾, che autorizza la riscossione di tasse di compensazione sulle importazioni, nella Repubblica italiana, di fette biscottate e di biscotti, da taluni Stati membri, prorogata con decisione del 28 giugno 1966 ⁽³⁾,

Vista la decisione del 18 maggio 1966 ⁽⁵⁾, che autorizza la riscossione di tasse di compensazione sulle importazioni, nella Repubblica francese, di prodotti della biscotteria, da taluni Stati membri, prorogata con decisione del 28 giugno 1966 ⁽³⁾,

Visto il telex del 22 giugno 1966 con il quale il governo del Regno dei Paesi Bassi ha reso noto alla Commissione che il prezzo dello zucchero, destinato ad essere esportato negli altri Stati membri incorporato nei prodotti che fanno oggetto delle decisioni sopraesaminate, è stato aumentato di 6,25 Fl. a partire dal 20 giugno 1966 e ha domandato alla Commissione di modificare in conseguenza a partire da tale data gli importi delle tasse di compensazione previste dalle decisioni in questione,

Considerando che l'aumento del prezzo dello zucchero deciso nel Regno dei Paesi Bassi risulta da una modifica strutturale e che lo stesso si sposta sensibilmente da quello ritenuto dalla Commissione nelle decisioni sopraesaminate; che, perciò, gli importi delle tasse di compensazione riscosse all'esportazione da tale Stato membro in applicazione delle decisioni sopraesaminate della Commissione ammontano a dei livelli che a partire dal 20 giugno 1966 non sono più in conformità ai costi effettivi di approvvigionamento di tale materia prima delle industrie produttrici nel Regno dei Paesi Bassi; che è il caso in conseguenza di modificare gli importi di tali tasse in maniera da tener conto dell'aumento sopravvenuto nel prezzo della materia prima in questione; che sembra quindi giustificato tener conto di un prezzo medio calcolato sulla base del prezzo medio praticato da tale Stato membro sul suo mercato per lo zucchero destinato alla trasformazione

dei prodotti destinati all'esportazione negli altri Stati membri durante i mesi di aprile, maggio e i primi 19 giorni del mese di giugno 1966, aumentato di un importo medio di 6,25 Fl. per 100 kg e sulla base del prezzo medio che è stato effettivamente praticato sul mercato dello Stato membro in questione per lo stesso tipo di zucchero durante gli ultimi dieci giorni del mese di giugno 1966; che tale prezzo ammonta a 36,68 Fl. per 100 kg, cioè 50,03 FF, 40,53 DM e 6.333 Lit.;

Considerando che non è il caso per il momento di tener conto delle modifiche intervenute per quanto riguarda gli altri elementi da prendere in considerazione, per il calcolo delle tasse di compensazione in questione,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con effetto retroattivo a partire dal 20 giugno 1966, gli importi delle tasse di compensazione fissati:

a) con decisione della Commissione del 7 febbraio 1966, modificata con decisione del 2 marzo 1966 e prorogata con decisione del 28 giugno 1966 per quanto concerne le importazioni nella Repubblica federale di Germania di biscotti e cialde (voce doganale n. ex 19.08 della tariffa doganale comune) provenienti dagli altri Stati membri, sono modificati come indicato nella tabella qui sotto:

Categoria	Montante della tassa	
	Paesi Bassi	
Biscotti e cialde	Import. DM/100 kg	Esport. Fl/100 kg
1	7,04	5,95
2	13,40	11,33
3	17,22	14,56
4	17,83	15,08
5	24,19	20,46
6	28,01	23,69

b) con decisione della Commissione del 21 dicembre 1964, modificata ultimamente con decisione del 2 marzo 1966 e prorogata ultimamente con decisione del 28 giugno 1966, per quanto concerne le importazioni nella Repubblica federale di Germania di caramelle tenere, caramelle dure, con-

⁽¹⁾ GU n. 206 dell'11. 12. 1964, pag. 3529/64.

⁽²⁾ GU n. 58 del 29. 3. 1966, pag. 855/66.

⁽³⁾ GU n. 122 del 7. 7. 1966, pag. 2264/66.

⁽⁴⁾ GU n. 81 del 5. 5. 1966, pag. 1233/66.

⁽⁵⁾ GU n. 107 del 16. 6. 1966, pag. 1917/66.

fetti (voce n. ex 17.04 C della tariffa doganale comune) in provenienza dagli Stati membri, sono modificati come indicato nella tabella che segue:

Categoria	Montante della tassa di compensazione	
	Paesi Bassi	
Caramelle tenere, caramelle dure e confetti	Import. DM/100 kg	Esport. Fl. 100 kg
1	11,66	9,86
2	11,87	10,04
3	17,05	14,42
4	17,26	14,60
5	22,23	18,80
6	22,45	18,99
7	27,63	23,37
8	32,60	27,57
9	32,82	27,76
10	33,03	27,94
11	37,99	32,13
Pasta per fondente		
12	40,36	34,14

c) con decisione della Commissione del 6 novembre 1964, modificata ultimamente con decisione del 2 marzo 1966 e prorogata ultimamente con decisione del 28 giugno 1966, per quanto concerne l'importazione nella Repubblica francese di prodotti a base di zucchero senza cacao non contenenti sostanze alcoliche, e di pasta per fondente (voce doganale n. ex 17.04 C della tariffa doganale comune) in provenienza dagli altri Stati membri, sono modificati come indicato nella tabella che segue:

Categoria	Montante delle tasse di compensazione	
	Paesi Bassi	
Dolciumi senza cacao	Import. FF/100 kg	Esport. Fl/100 kg
1	9,71	6,72
2	10,74	7,43
3	14,22	9,84
4	15,25	10,55
5	17,70	12,24
6	18,73	12,96
7	22,21	15,36
8	24,66	17,06
9	25,76	17,82
10	26,71	18,48
11	29,17	20,18
Pasta per fondente		
12	33,94	23,48

d) con decisione della Commissione del 6 novembre 1964, modificata ultimamente con decisione del 2 marzo 1966 e prorogata ultimamente con decisione del 28 giugno 1966, per quanto concerne le importazioni, nella Repubblica francese, di cioccolato e di dolci e preparazioni a base di cacao e di cioccolato, senza liquori alcolici (voce doganale n. ex 18.06 della tariffa doganale comune) dal Regno dei Paesi Bassi, sono modificati come indicato nella tabella che segue:

Categoria	Montante delle tasse di compensazione	
	Paesi Bassi	
Cioccolato in massa o in grani	Import. FF/100 kg	Esport. Fl/100 kg
1	19,09	13,20
2	26,69	18,46
3	35,31	24,42
4	59,33	41,04
5	14,57	10,08
6	19,91	13,77
7	26,27	18,17
8	41,89	28,98
9	8,14	5,63
10	15,74	10,89
11	19,85	13,73
12	33,81	23,39
Dolciumi e preparazioni con cacao o cioccolato, senza liquori alcolici		
1	19,90	13,77
2	29,96	20,72
3	43,93	30,39
4	64,05	44,31
5	83,10	57,48

e) con decisione della Commissione del 19 aprile 1966, prorogata con decisione del 28 giugno 1966, per quanto concerne le importazioni, nella Repubblica italiana, di fette biscottate e biscotti (voce doganale n. ex 19.07 e n. ex 19.08 della tariffa doganale comune) dal Regno dei Paesi Bassi, sono modificati come indicato nella tabella che segue:

Categoria	Montante delle tasse di compensazione	
	Paesi Bassi	
	Import. Lit/100 kg	Esport. Fl./100 kg
1	3.592	20,08
2	1.168	6,48
3	2.054	11,40
4	2.585	14,34
5	1.681	9,33
6	2.567	14,24
7	3.098	17,19

Categoria 1, voce doganale n. ex 19.07.

Categorie: da 2 a 7, voce doganale n. ex. 19.08.

Categoria	Montante delle tasse di compensazione	
	Paesi Bassi	
	Import FF/100 kg	Esport. Fl/100 kg
1	—	—
2	5,49	3,89
3	8,82	6,24
4	7,27	5,05
5	12,82	8,90
6	16,15	11,21
7	16,29	11,31
8	21,84	15,16
9	25,17	17,48
10	5,06	3,50
11	10,61	7,34
12	13,94	9,64
13	14,08	9,74
14	19,63	13,58
15	22,96	15,88

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica francese, alla Repubblica italiana e al Regno dei Paesi Bassi.

Bruxelles, 20 luglio 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

f) con decisione della Commissione del 18 maggio 1966, prorogata con decisione del 28 giugno 1966, per quanto concerne le importazioni nella Repubblica francese di biscotti secchi, non zuccherati, senza cacao o contenenti meno del 20 % di cacao (voce doganale n. 19.08 A I della tariffa doganale comune), e così pure di biscotti secchi, zuccherati (voce doganale n. ex 19.08 A II della tariffa doganale comune), dal Regno dei Paesi Bassi, sono modificati come indicato nella tabella qui sotto :

RACCOMANDAZIONI E PARERI

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1966

rivolta agli Stati membri relativa alle condizioni di indennizzabilità delle vittime di malattie professionali

(66/462/CEE)

I

Motivazione

1. Il 23 luglio 1962 la Commissione della Comunità Economica Europea ha rivolto agli Stati membri una raccomandazione concernente l'adozione di una lista europea delle malattie professionali; la raccomandazione suggeriva altresì l'introduzione, nelle legislazioni nazionali sulle malattie professionali, di disposizioni per l'indennizzo dei lavoratori colpiti da malattie non previste nelle liste nazionali, ma delle quali fosse accertata l'origine professionale, nonché l'organizzazione, tra i paesi della Comunità, di uno scambio d'informazioni sugli agenti nocivi e le malattie professionali indennizzabili in uno Stato, ma non riconosciuti in uno o più Stati.

2. Il paragrafo 4 della motivazione della raccomandazione del 23 luglio 1962 indicava i problemi ancora esistenti a causa delle divergenze nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia ed affermava che, dopo l'armonizzazione delle liste di malattie professionali, « le tappe successive potranno riguardare sia le condizioni per la concessione degli indennizzi che i livelli delle prestazioni ».

Inoltre, la progressiva realizzazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, prevista dal Trattato, richiede anche l'armonizzazione delle legislazioni onde assicurare la stessa protezione a tutti i lavoratori in ogni paese della Comunità nel quale abbiano fissato la propria residenza ed il proprio luogo di lavoro. Tale armonizzazione faciliterà l'applicazione dei regolamenti

relativi alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, di cui alcune disposizioni, che prevedono il caso di lavoratori migranti esposti allo stesso rischio in due o più paesi, sono di difficile applicazione date le differenze esistenti fra le legislazioni nazionali.

La presente raccomandazione concerne soltanto le condizioni per il diritto alle prestazioni, condizioni che, per la loro natura, sono particolari alle malattie professionali.

3. Ogni legislazione sull'indennizzo delle malattie professionali basata sul sistema detto « della lista » (o su un sistema detto « misto » che pure prevede una lista) — come è il caso per le legislazioni dei sei Stati membri — accorda al lavoratore il beneficio della presunzione legale dell'origine professionale della malattia da cui è affetto, purchè quest'ultima figuri nella lista e l'attività esplicita dal lavoratore lo metta in contatto con l'agente patogeno.

4. Le liste nazionali di agenti patogeni o di malattie professionali contengono spesso delle indicazioni complementari di varia natura per ogni agente patogeno o per alcuni di essi.

Tali indicazioni possono consistere :

a) nella sintomologia o nella descrizione più o meno completa delle manifestazioni cliniche che l'infermità deve presentare per essere considerata malattia professionale, o nella menzione del grado di gravità con riguardo alla cessazione del lavoro che la malattia ha dovuto comportare ;

b) nell'enumerazione delle attività, delle lavorazioni e degli ambienti professionali idonei a esporre il lavoratore al rischio considerato ;

c) nella menzione della durata minima dell'esposizione al rischio perché essa sia legalmente riconosciuta come causa della malattia ;

d) nella menzione del periodo massimo detto di « indennizzabilità » decorrente dalla cessazione dell'esposizione al rischio. Entro tale periodo deve essere accertata la malattia per poter essere attribuita legalmente a tale rischio.

5. Quanto agli effetti giuridici, tali menzioni possono avere carattere semplicemente indicativo o, al contrario, essere imperative.

Nel primo caso hanno soltanto valore informativo per il competente medico e l'istituto assicuratore, e non dovrebbero perciò essere normalmente accolte nel diritto positivo.

Nel secondo caso costituiscono condizioni tassative per il diritto all'indennizzo, in mancanza delle quali la malattia non può essere considerata d'origine professionale né, per conseguenza, dar luogo ad indennizzo a tale titolo.

6. La presunzione legale stabilita nella lista delle malattie professionali e le condizioni per il diritto alle prestazioni permettono l'applicazione quasi automatica delle disposizioni legali, emanante d'altronde in mancanza di una definizione generale della malattia professionale. D'altra parte, tenuto conto dello stato attuale delle conoscenze nel campo della medicina del lavoro e dello sviluppo sempre crescente dei mezzi d'indagine a disposizione degli esperti, si è resa necessaria l'abolizione della maggior parte delle condizioni che limitano tassativamente il diritto all'indennizzo.

La complessa realtà della medicina non può esaurirsi in elenchi tassativi, poiché le manifestazioni cliniche ed il decorso della malattia possono presentare rilevanti variazioni a seconda della costituzione e delle reazioni del singolo ammalato.

Inoltre l'evoluzione tecnica causa la modifica delle condizioni ed eventualmente del periodo di tempo entro cui il lavoratore può subire gli effetti di alcuni agenti patogeni generatori di malattie professionali.

Pertanto le attuali condizioni tassative sono generalmente arbitrarie e ciò è provato dalla diversità da, una legislazione nazionale all'altra, delle condizioni fissate per la medesima malattia professionale. D'altronde le condizioni, da tassative che erano in origine, sono divenute molto spesso delle semplici enumerazioni aventi valore meramente indicativo.

7. Tuttavia, ne rimangono ancora alcune di carattere tassativo che creano una situazione pregiudizievole per i lavoratori poiché, mentre l'istituto assicuratore ha la possibilità, anche quando le condizioni sono soddisfatte, di far cadere la presunzione legale adducendo la prova dell'inesistenza del nesso di causalità tra attività professionale e malattia accertata, il lavoratore al contrario non può provare tale nesso se le suddette condizioni non sono soddisfatte.

8. Esiste tuttavia un ristretto numero di malattie per le quali è necessario prevedere alcune condizioni ma, né da un punto di vista clinico, né da altro punto di vista, sono giustificate delle divergenze nelle liste e nelle condizioni previste dalle legislazioni degli Stati membri della Comunità.

Questa « lista di eccezioni » che figura in allegato, dovrà essere riveduta, come la lista delle malattie professionali, per decisione della Commissione, in funzione dell'evoluzione delle conoscenze in materia.

9. La presente raccomandazione mira dunque essenzialmente a far sopprimere, nella misura del possibile, il carattere limitativo delle condizioni di cui al paragrafo 4, alle quali può essere subordinata l'applicazione di una presunzione legale, nonché a dare la sua piena efficacia ad una valutazione effettuata dai medici competenti in materia circa la relazione di causa ad effetto sulla quale è fondata l'attribuzione delle prestazioni.

Si lasceranno tuttavia a disposizione degli esperti, a titolo d'informazione, le indicazioni concernenti tali condizioni. A tal fine, a complemento della presente raccomandazione, per quanto concerne gli agenti patogeni e le malattie professionali della lista europea, sarà pubblicata una serie di « notizie » sulle lavorazioni, sugli ambienti professionali comportanti un rischio, sulle circostanze dell'insorgere delle affezioni, sui criteri diagnostici di queste ultime e, in una certa misura, sulla loro prognosi.

Queste « notizie » saranno elaborate a seguito di un confronto scientifico, sul piano comunitario, delle esperienze già realizzate dai sei Stati membri ; favorendo una migliore conoscenza dei rischi, esse aiuteranno indirettamente, ma in modo non trascurabile, la prevenzione delle malattie professionali e faciliteranno il compito dei medici del lavoro.

10. La valutazione effettuata da un medico competente, di cui al comma 1 del paragrafo precedente, deve eventualmente appoggiarsi su un'inda-

gine compiuta sul posto di lavoro con il concorso particolarmente dei rappresentanti della direzione dell'impresa, dei rappresentanti del personale, del medico di fabbrica o del medico del servizio di medicina del lavoro al quale l'impresa è affiliata.

11. Alcuni paesi hanno previsto, oltre ad una lista di malattie professionali valevole per tutte le categorie professionali, una lista speciale per l'agricoltura ed eventualmente per l'orticoltura. Ora, la generalizzazione dell'uso dei concimi chimici e dei prodotti contro gli agenti nocivi, la modernizzazione e la meccanizzazione dei metodi di coltivazione, riavvicinano sempre più le condizioni di lavoro dell'agricoltura e quelle dell'industria per quanto concerne il rischio di malattie professionali. Le liste speciali equivalgono in realtà ad una condizione tassativa del settore d'applicazione. Per restare nella stessa linea del sistema proposto e per non porre in condizioni di svantaggio i lavoratori agricoli, è dunque opportuno abolire le liste speciali ed inserire nella lista generale le malattie professionali in esse previste; lo stesso rilievo vale per le liste speciali concernenti altre categorie di lavoratori.

12. Infine, onde completare il quadro degli scopi della raccomandazione e garantire che, in nessun caso, venga negato l'indennizzo ad una persona affetta da una malattia alla quale, per effetto della sua attività professionale, essa è stata esposta in modo più intenso che il complesso della popolazione, è opportuno richiamare e precisare il sistema detto « misto », già proposto nella prima raccomandazione. Infatti sussiste il rischio di nuove malattie professionali e possono verificarsi dei casi concreti prima che la lista europea e quelle nazionali siano state rivedute in funzione delle ultime scoperte scientifiche.

13. Poiché qualsiasi legislazione o regolamentazione sulle malattie professionali deve avere carattere generale, essa si applicherà anche alle persone ed imprese che rientrano nella competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e della Comunità Europea dell'Energia Atomica.

La Commissione della C.E.E., come già fatto per la raccomandazione relativa alla lista europea delle malattie professionali del 1962, ha quindi ritenuto opportuno consultare l'Alta Autorità della C.E.C.A. e la Commissione della C.E.E.A. che, ciascuna nella propria sfera di competenza, hanno espresso incondizionata adesione alla presente raccomandazione, fatte salve tuttavia le iniziative che possono essere prese in sede di attuazione dei rispettivi trattati.

Per questi motivi, a norma del Trattato istitutivo della Comunità e, in particolare, degli articoli 118 e 155, previa consultazione del Parlamento Europeo e del Comitato economico e sociale, la Commissione della Comunità Economica Europea raccomanda agli Stati membri, fatte salve le disposizioni nazionali più favorevoli:

1. di abolire — senza togliere valore alla presunzione legale dell'origine professionale risultante dall'inserzione di una malattia nell'elenco delle malattie professionali — nelle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative relative alle malattie professionali, le condizioni tassative per l'erogazione delle prestazioni, ad eccezione di quelle che saranno indicate per alcune malattie professionali la cui lista, denominata « lista di eccezioni », figura in allegato alla presente raccomandazione. Dovranno essere soppresse le condizioni riguardanti: le descrizioni delle manifestazioni cliniche delle infermità, le attività, le lavorazioni e gli ambienti professionali, i periodi di esposizione al rischio ed i termini relativi all'accertamento della malattia, dopo che sia cessata l'esposizione al rischio. Qualora sussistano seri dubbi quanto alla relazione di causa ad effetto fra l'attività professionale e la malattia, l'accertamento del nesso di causalità deve basarsi essenzialmente sul giudizio di un medico specializzato, confortato eventualmente dal parere di un tecnico qualificato.
2. d'inserire nella lista generale delle malattie professionali le eventuali liste speciali, in particolare quelle dell'agricoltura.
3. di non prevedere condizioni tassative qualora una malattia, pur non figurando ancora nella lista europea, sia aggiunta nella lista nazionale, a meno che si tratti di malattia riscontrabile con una certa frequenza anche al di fuori di un determinato ambiente di lavoro, ma alla quale alcuni lavoratori, a causa della loro attività professionale, siano esposti in misura maggiore che il complesso della popolazione.

In questo caso le condizioni devono limitarsi all'indispensabile per ovviare alla difficoltà di stabilire con certezza, nel caso specifico, l'origine professionale della malattia e di garantire soluzioni identiche per casi simili.

Le condizioni dovranno concernere soltanto:

- la cessazione, per effetto della malattia, dell'attività professionale esercitata anteriormente;

- le attività, le lavorazioni e gli ambienti professionali nei quali può presentarsi il rischio della malattia considerata ;
 - la durata minima di esposizione al rischio ;
4. di far pubblicare le « notizie » sulle malattie professionali contenute nella lista nazionale sulla base delle notizie sulle malattie professionali contenute nella lista europea. Queste ultime notizie saranno stabilite in seguito, a cura della Commissione della C.E.E., al fine di fornire ai medici ed agli esperti tecnici, a titolo d'informazione, delle indicazioni sulla sintomatologia di queste malattie, sulle attività, le lavorazioni e gli ambienti esponenti al rischio, sulla durata media d'esposizione al rischio, nonché sul periodo di tempo che decorre generalmente tra la cessazione dell'attività esponente al rischio e l'accertamento della malattia ;
5. d'introdurre nella propria legislazione una disposizione che consenta di assistere, a titolo di indennizzo per malattie professionali, i lavoratori colpiti da malattia a causa del lavoro, ma che non possono beneficiare della presunzione legale dell'origine della malattia, sia perchè quest'ultima non figura nella lista nazionale, sia perchè le condizioni previste dalla legislazione non sono, in tutto od in parte, soddisfatte. Si tratterà solo di malattie il cui rischio è inerente all'esercizio di un'attività professionale e alle quali determinati lavoratori sono esposti in misura maggiore del complesso della popolazione.

Occorre prevedere che la prova dell'origine professionale della malattia sia fornita in ogni caso dall'interessato e dall'ente assicurativo, il quale ultimo, comunque, deve prendere d'ufficio le iniziative necessarie per stabilire tale origine professionale.

L'indennizzo non comporta in questi casi particolari il riconoscimento generale della malattia come

malattia professionale ma gli Stati membri, da momento in cui un certo numero di casi della stessa malattia, nell'ambito della stessa professione, avrà beneficiato di tale disposizione, dovranno iniziare le procedure necessarie per l'inserzione della malattia nella lista nazionale ed informarne la Commissione della C.E.E.

II

In conclusione, la Commissione :

— raccomanda ai governi degli Stati membri di adottare nel più breve termine le misure necessarie per realizzare gli obiettivi sopra indicati ;

— suggerisce che le amministrazioni nazionali competenti provvedano ad una larga diffusione della presente raccomandazione e delle « notizie » sulle malattie professionali sia all'interno dei propri servizi che presso gli organismi specializzati statali, parastatali o privati, nonché presso le organizzazioni professionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le cattedre, gli istituti ed i servizi di medicina del lavoro ;

— invita i governi degli Stati membri ad informarla ogni due anni delle misure adottate per l'attuazione della presente raccomandazione e per la prima volta in occasione della prossima comunicazione relativa al seguito riservato alla raccomandazione del 23 luglio 1962 sulla lista europea delle malattie professionali ;

— rammenta la procedura istituita dalla raccomandazione del 23 luglio 1962 per lo scambio d'informazioni tra gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

ALLEGATO

LISTA DI ECCEZIONI

comprendente l'enumerazione degli agenti nocivi e malattie professionali per i quali si possono prevedere le condizioni tassative indicate

(Lista di cui al § I, comma I, della raccomandazione)

N. corrispondente della lista europea	Agente nocivo o malattia professionale	Condizioni
B — 2	Afezioni cutanee contratte nell'ambiente professionale, ad eccezione di quelle causate dagli agenti nocivi espressamente indicati nella lista in vigore	Afezioni gravi o a recidive ripetute che hanno comportato la cessazione delle attività professionali o l'abbandono di qualsiasi attività lavorativa
C — 5	Disturbi respiratori di tipo asmatico contratti nell'ambiente professionale, ad eccezione dell'asma causata dagli agenti nocivi espressamente indicati nella lista in vigore	L'affezione deve avere comportato la cessazione delle attività professionali o l'abbandono di qualsiasi attività lavorativa
D — 1	Anchilostomiasi	Lavori sotterranei, lavori in terreni irrigui o argillosi
D — 3	Tetano	Lavori nelle fogne; lavori a contatto con animali o con residui di origine animale
D — 4	Malattie contagiose	Persone che esercitano la loro attività negli ospedali, nelle case di cura ed istituti sanitari, nelle maternità ed in altre istituzioni che ospitano delle persone per ragioni di cura. Si aggiungano gli addetti ai servizi ed istituzioni d'assistenza sociale pubblica e privata, ai servizi medico-sanitari, ai laboratori di diagnosi e di ricerca
F — 6 — a	Malattie delle borse periarticolari dovute a compressione, ad eccezione delle malattie causate da vibrazioni di utensili ad aria compressa	Afezioni croniche
F — 6 — b	Malattie da sforzo ripetuto delle guaine tendinee, del tessuto peritendineo, delle inserzioni muscolari e tendinee	L'affezione deve avere comportato la cessazione delle attività professionali o l'abbandono di qualsiasi attività lavorativa
F — 6 — c	Lesioni del menisco	Lavori eseguiti nelle miniere, lavori sotterranei durante almeno 3 anni
F — 7	Nistagmo	Lavori eseguiti nelle miniere

